



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2012**

Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale

18/12/2022 - 05:31

# Indice

1. DDL S. 2012 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2012 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	10
1.3.1. Sedute .....	11
1.3.2. Resoconti sommari .....	12
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	13
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021 .....	14
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 243 (ant.) del 26/05/2021 .....	21

## **1. DDL S. 2012 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2012  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale

---

Iter

**25 febbraio 2021:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2012**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ( [Fdi](#) )

**Cofirmatari**

[Adolfo Urso](#) ( [Fdi](#) ), [Isabella Rauti](#) ( [Fdi](#) )

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **9 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Classificazione TESEO

AGEVOLAZIONI FISCALI , ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

**Articoli**

EPIDEMIE (Art.1), TITOLI DI CREDITO (Artt.1-4, 6, 7), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.2), CONTRIBUTI SANITARI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), REDDITO IMPONIBILE (Art.2), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.3), PAGAMENTO (Artt.3, 4), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.3), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.3), ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ( ABI ) (Art.3), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.3), PARERI PARLAMENTARI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), CREDITO DI IMPOSTE (Art.6), INTERNET (Artt.7, 8), INFORMAZIONE (Artt.7, 8), IVA (Art.8), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Art.8), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.8), BENZINA (Art.8), GASOLIO (Art.8)

Assegnazione

Assegnato alla [6<sup>a</sup> Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2012

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2012

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE BERTOLDI**, **URSO** e **RAUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2020

Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale

Onorevoli Senatori. - Gli effetti determinati dalla pandemia hanno fortemente inciso sul tessuto economico e sociale nazionale, determinando gravissime ripercussioni sulle attese delle famiglie e delle imprese e deprimendo ulteriormente la già fragile domanda interna. Le misure adottate dal Governo, frammentarie e limitate principalmente a determinate categorie di lavoratori (gli autonomi e i professionisti sono stati infatti fortemente penalizzati), nonché i tempi di attuazione delle stesse, che si sono dimostrati confusi ed esageratamente prolungati, non hanno certamente contribuito a fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale scenario, indubbiamente preoccupante, appare urgente e necessario prevedere politiche d'espansione in grado d'introdurre nel sistema economico un maggiore potere d'acquisto a disposizione degli operatori che si muovono nell'ambito dell'economia reale, ovvero le famiglie e le imprese, attraverso una netta diminuzione del carico fiscale, aumentando al contempo i trasferimenti o incrementando la spesa pubblica statale diretta. Il presente disegno di legge s'inserisce all'interno delle suddette osservazioni, attraverso l'istituzione dei buoni digitali di sconto fiscale, quale strumento per rilanciare l'economia italiana nel pieno rispetto delle vigenti regole europee. Le recenti misure previste dai decreti di emergenza sanitaria legati al Coronavirus, introdotti a partire dallo scorso marzo, come i crediti d'imposta, che consentono ai contribuenti di trasformarli, insieme alle agevolazioni fiscali, in moneta attraverso la cessione di questi ultimi ai terzi (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), nonché le detrazioni fiscali sugli immobili invece dello sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, o la cessione del credito a terzi o, ancora, le norme sulle cosiddette *tax credit* vacanze, solo per citare alcuni esempi, evidenziano l'intenzione del legislatore, specie in questa fase di emergenza, di favorire l'introduzione di nuove misure di natura fiscale e finanziaria, che si pongono la finalità d'interrompere la stagnazione economica presente nel Paese da almeno due decenni. Una congiuntura molto negativa che, unitamente al fardello del debito pubblico, rischia di accentuare la recessione economica in modo straordinario, in analogia soltanto alle flessioni registrate nel periodo compreso tra la prima guerra mondiale e la fine della Grande depressione. Le misure introdotte nei recenti decreti-legge rappresentano un esempio significativo e costituiscono un importantissimo passo in avanti, in grado di aprire la strada all'emissione di nuovi titoli di Stato, non di debito, come i buoni digitali di sconto fiscale. A tal fine, l'emissione di tali titoli rappresenta uno strumento nuovo e delicato da valutare nei risvolti macroeconomici e finanziari, del quale si discute da anni tra gli economisti in quanto in grado di determinare effetti positivi già nel breve periodo, attivando, pur in assenza di risorse finanziarie tradizionali, un circolo virtuoso nell'economia reale, anche attraverso l'istituto della compensazione tra crediti certificati e debiti della pubblica amministrazione. Il ritardo con il quale le amministrazioni pubbliche continuano a pagare le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce indubbiamente un elemento di debolezza dell'economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese ne rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi connessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Le disposizioni

contenute nel presente disegno di legge intervengono in tale ambito, consentendo su base volontaria l'utilizzo del meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, attraverso il pagamento dei titoli di sconto fiscale digitale.

In particolare, l'articolo 1 detta i principi e le finalità, stabilendo che il disegno di legge è volto a promuovere l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale, attraverso l'emissione di titoli di credito aventi forma dematerializzata, quale strumento finanziario a sostegno del sistema produttivo e commerciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni e degli indirizzi di politica monetaria.

L'articolo 2 definisce in maniera più dettagliata, attraverso il comma 1, i buoni digitali di sconto fiscale, intendendo qualunque titolo al portatore che lo Stato s'impegna ad accettare anche in forma compensativa, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni fiscali, contributive e previdenziali, nonché per i pagamenti relativi alle prestazioni di servizi sanitari. I buoni digitali di sconto fiscale rappresentano un diritto alla riduzione degli importi dovuti da parte del possessore, ad uno sconto fiscale o all'utilizzo del meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le persone fisiche. Si chiarisce, inoltre, che i buoni digitali di sconto fiscale sono erogati in forma gratuita e aggiuntiva, ossia non sostitutiva rispetto ai redditi percepiti in euro, al fine di consentire l'espansione del potere d'acquisto e stimolare la domanda interna del sistema economico e finanziario nazionale. Il comma 2 del medesimo articolo 2 precisa che, dopo due anni dalla loro emissione, i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati sia dalle persone fisiche che dalle imprese per ottenere una corrispondente riduzione di obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche senza che lo Stato sia tenuto a rimborsarli in euro alla scadenza essendo *non payable tax assets* ovvero attività fiscali non pagabili, mentre il successivo comma 3 chiarisce altresì che i buoni digitali di sconto fiscale non hanno corso legale all'interno dell'Eurozona, né tanto meno è obbligatoria la loro accettazione come mezzo di pagamento, a condizione che la cessione avvenga con il consenso del creditore. I successivi commi 4 e 5 stabiliscono rispettivamente che lo Stato non assume nessun impegno, in qualsiasi forma, a convertire i buoni digitali di sconto fiscale, in banconote o monete metalliche in euro, che costituiscono comunque le uniche aventi corso legale nell'Unione europea e che i buoni digitali di sconto fiscale, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'articolo 3, comma 1, rappresenta il caposaldo del disegno di legge, in quanto dispone la delega al Governo per l'istituzione effettiva dei buoni digitali di sconto fiscale, intesi quali strumenti finanziari scambiabili in forma libera sul territorio nazionale, attraverso l'istituzione della piattaforma digitale unificata prevista dall'articolo 7, al fine d'incentivare le transazioni, ovvero l'ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, nonché l'introduzione di nuove misure di pagamento complementare tra soggetti in forma privata. Il comma 2 del medesimo articolo 3 elenca i principi e i criteri direttivi dei decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, fra i quali si segnalano: l'elaborazione di strumenti di pagamento elettronici tracciabili da utilizzare ai fini delle compensazioni da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, incluse le persone fisiche, attraverso la piattaforma digitale unificata; la regolamentazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e l'Associazione bancaria italiana, del conto corrente elettronico fiscale; la definizione delle modalità di attuazione per l'utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale nell'ambito delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto « decreto Rilancio » in materia di cessione dei crediti d'imposta per *ecobonus* e *sismabonus*.

Con l'articolo 4 si stabiliscono misure nell'ambito della circolazione e della gestione dei buoni digitali

di sconto fiscale. In particolare, al comma 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità al tessuto economico nazionale, lo Stato tenderà a stabilizzarne la parità di uno a uno con l'euro attraverso la corresponsione sul titolo di un adeguato un tasso di interesse variabile. Il successivo comma 2 stabilisce che i buoni digitali di sconto fiscale sono emessi in forma dematerializzata e accreditati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di codice identificativo, in grado di consentirne l'uso per le compensazioni da qualunque applicazione digitale o dispositivo elettronico. Il comma 3 chiarisce che nelle transazioni tra soggetti privati è consentito il libero uso dei buoni digitali di sconto fiscale, come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata dalla normativa in materia.

L'articolo 5 reca misure di attuazione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di definire la struttura incaricata dell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 chiarisce che, ai fini contabili, i buoni digitali di sconto fiscale rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo. Con l'articolo 7 si introducono una serie di misure volte all'istituzione della piattaforma digitale unificata e alla realizzazione di un sito istituzionale dedicato in cui confluiscono tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione del ricorso ai buoni digitali di sconto fiscale, su scala nazionale, nonché i dati delle transazioni avvenute su base volontaria. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la piattaforma digitale unificata gestisca i conti degli operatori economici residenti nel Paese, intesi quali persone fisiche, professionisti, titolari di imprese di qualsiasi natura e dimensione, istituti di credito e di intermediazione finanziaria, enti e associazioni, nonché soggetti istituzionali disponibili a effettuare transazioni attraverso i buoni digitali di sconto fiscale. Il comma 3 precisa, altresì, che l'accesso alla piattaforma digitale unificata e ai conti correnti elettronici fiscali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), può avvenire mediante l'utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.

Infine l'articolo 8 reca l'introduzione di una clausola di salvaguardia che prevede la variazione automatica di specifiche voci di tasse e imposte (IVA e accise sui carburanti) che entrerebbero in vigore nel caso e nella misura in cui non si produca una crescita dell'economia e, quindi, delle entrate fiscali in grado di compensare la riduzione di gettito che avviene quando i buoni fiscali vengono utilizzati (dopo due anni dall'emissione). Al riguardo, si precisa che, l'impianto normativo descritto elimina qualsiasi obiezione in merito alla possibilità che l'assegnazione dei buoni fiscali produca maggiore debito. Viene infatti attuata, contemporaneamente, un'azione di riduzione della fiscalità (l'assegnazione dei buoni fiscali) e un'azione di uguale importo e di segno opposto sui conti pubblici (le clausole di salvaguardia). Entrambe le azioni hanno la stessa decorrenza temporale (due anni) riguardo al loro effetto diretto sulle finanze dello Stato. È quindi totalmente e inequivocabilmente garantita la copertura dell'operazione.

In conclusione il presente disegno di legge si pone come obiettivo principale la circolazione e quindi l'utilizzo di mezzi di pagamento complementari al contante e ai pagamenti digitali in euro, rispondendo a due criteri fondamentali: da un lato il caso in cui le parti contrattuali, nell'esercizio della loro autonomia privata, abbiano convenuto liberamente l'utilizzo di altri mezzi di pagamento diversi dall'euro, ovvero i buoni digitali di sconto fiscale; e dall'altro il caso in cui, uno Stato membro dell'Unione europea, nell'esercizio delle proprie competenze diverse da quelle di politica monetaria, abbia adottato una normativa che, in ragione del suo obiettivo e contenuto, non costituisce una disciplina del corso legale, ma prevede, per motivi d'interesse o di necessità pubblica (l'urgente bisogno di aumentare il potere d'acquisto per finanziare la ripresa, senza il ricorso a prestiti sui mercati finanziari) limitazioni all'uso delle banconote in euro come mezzo di pagamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Principi e finalità)*

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e incentivare il meccanismo di compensazione tra crediti commerciali e debiti della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la presente legge detta disposizioni finalizzate a promuovere l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale di cui all'articolo 2, attraverso l'emissione di titoli di credito aventi forma dematerializzata, quale strumento finanziario a sostegno del sistema produttivo e commerciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni e degli indirizzi di politica monetaria, previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

Art. 2.

*(Buoni digitali di sconto fiscale)*

1. Per buono digitale di sconto fiscale s'intende qualunque titolo al portatore frazionabile fino al centesimo di euro, che lo Stato s'impegna ad accettare dopo due anni dall'emissione, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni fiscali, contributive e previdenziali, nonché per i pagamenti relativi alle prestazioni dei servizi sanitari. I buoni digitali di sconto fiscale danno quindi diritto al possessore di ridurre gli importi dovuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di utilizzare il meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti delle medesime pubbliche amministrazioni, incluse le persone fisiche. I buoni digitali di sconto fiscale sono erogati in forma gratuita e aggiuntiva, ossia non sostitutiva rispetto ai redditi percepiti in euro, al fine di consentire l'espansione del potere d'acquisto e stimolare la domanda interna nel sistema economico e finanziario nazionale.

2. Dopo due anni dalla loro emissione, i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati per ridurre le obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, senza che lo Stato sia tenuto a rimborsarli in euro ovvero a convertirli in moneta legale.

3. I buoni digitali di sconto fiscale non hanno corso legale all'interno dei Paesi aderenti all'Unione economica e monetaria europea, né tanto meno comportano un obbligo di accettazione come mezzo di pagamento.

4. I buoni digitali di sconto fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.

*(Delega al Governo)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di definire le modalità e le procedure di emissione dei buoni digitali di sconto fiscale, intesi quali strumenti finanziari scambiabili in forma libera sul territorio nazionale, attraverso l'istituzione della piattaforma digitale unificata di cui all'articolo 7, al fine d'incentivare le transazioni effettuate tramite i buoni digitali di sconto fiscale, di ampliare le fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, nonché di introdurre nuove misure di pagamento complementari tra soggetti in forma privata.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di sistemi di negoziazione, trasferimento e scambio, tra soggetti terzi disponibili in forma volontaria ad accettare o a compensare i buoni digitali di sconto fiscale, nelle transazioni finanziarie;

- b) elaborazione di strumenti di pagamento elettronici tracciabili, da utilizzare ai fini delle compensazioni da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, incluse le persone fisiche, trasferibili attraverso la piattaforma digitale unificata di cui all'articolo 7;
- c) regolamentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e l'Associazione bancaria italiana, ai fini dell'apertura di un conto corrente elettronico fiscale, per consentire il deposito maturato dei crediti d'imposta, di ogni misura agevolativa da applicarsi all'atto della riscossione, sia delle imposte dirette, che delle imposte indirette equivalenti al conto corrente bancario nel quale sono depositate le banconote, incluse quelle metalliche in euro;
- d) attribuzione ai titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, siano essi persone fisiche o titolari d'impresa di qualsiasi dimensione e tipologia, della possibilità di compensare su base volontaria il pagamento delle imposte mediante la piattaforma digitale unificata di cui all'articolo 7;
- e) elaborazione di convenzioni per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei titolari di impresa creditori da parte della pubblica amministrazione, ad accettazione su base volontaria dei buoni digitali di sconto fiscale, anche attraverso il pagamento in forma mista ovvero in parte in euro e in parte in buoni digitali di sconto fiscale;
- f) definizione delle modalità di attuazione per l'utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale, nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di tre mesi dalla loro trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei suddetti pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

*(Circolazione e gestione dei buoni digitali di sconto fiscale)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità dei buoni digitali di sconto fiscale, può essere applicato su di essi un tasso di interesse opportunamente variabile al fine di sostenere il rapporto di uno a uno rispetto all'euro.

2. I buoni digitali di sconto fiscale sono emessi in forma dematerializzata e accreditati su scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo in grado di consentirne l'uso per le compensazioni da qualunque applicazione digitale o dispositivo elettronico.

3. Nelle transazioni tra soggetti privati è consentito il libero uso dei buoni digitali di sconto fiscale, come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all'autonomia privata e della normativa vigente.

Art. 5.

*(Gestione e struttura incaricata)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione della struttura incaricata dell'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge e, in particolare dell'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

*(Contabilità)*

1. A fini contabili, all'atto dell'emissione i buoni digitali di sconto fiscale sono crediti d'imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e quindi non determinano un incremento del debito pubblico, ma rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.

Art. 7.

*(Piattaforma digitale unificata)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'istituzione della piattaforma digitale unificata e la realizzazione del relativo sito *internet* istituzionale, in cui confluiscono tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione dei buoni digitali di sconto fiscale su scala nazionale, nonché i dati delle transazioni avvenute su base volontaria con le modalità di cui alla presente legge.

2. La piattaforma digitale unificata gestisce i conti degli operatori economici residenti nel Paese, intesi quali persone fisiche, professionisti, titolari di imprese di qualsiasi natura e dimensione, istituti di credito e di intermediazione finanziaria, enti e associazioni, nonché soggetti istituzionali disponibili a effettuare transazioni attraverso i buoni digitali di sconto fiscale.

3. L'accesso alla piattaforma digitale unificata e ai conti correnti elettronici fiscali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), può avvenire anche mediante l'utilizzo di qualunque dispositivo elettronico.

Art. 8.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni della presente legge e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 2:

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali quando i buoni digitali di sconto fiscale possono essere esercitati, per scontare gli obblighi fiscali, dopo due anni dall'emissione;

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali quando i buoni digitali di sconto fiscale, possono essere esercitati, per scontare gli obblighi fiscali, dopo due anni dall'emissione;

c) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette a partire dalla data in cui gli sconti fiscali diventano esercitabili; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ovvero estensioni su base volontaria delle scadenze di utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale, offrendo al possessore un incremento del valore facciale dello sconto d'imposta se utilizzato dopo la scadenza originaria, ovvero collocamenti di buoni digitali di sconto fiscale di lunga scadenza per rimborsare debito in euro.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2012  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 242 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 243 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 242 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021**  
**242ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE**, come già anticipato nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana con l'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione per l'elezione di un Segretario.

Dopo l'intervento del senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*), il **PRESIDENTE** specifica che tale votazione si svolgerà nella seduta pomeridiana di domani, il cui orario di inizio, attualmente previsto per le ore 14, potrebbe cambiare in relazione alle nuove determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** propone inoltre di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2012, di iniziativa del senatore de Bertoldi ed altri, recante "Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale", e del disegno di legge n. 1769, di iniziativa della senatrice Ricciardi ed altri, recante "Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica in materia di agevolazioni fiscali". Chiarisce che si tratta di proposte assegnate in sede referente, in quanto recanti deleghe al Governo, diversamente dai disegni di legge già iscritti sulla stessa materia in sede redigente. Avverte infine che sarà poi rimessa alla Commissione, sentito il relatore, la scelta dell'*iter* più adeguato e che l'iscrizione all'ordine del giorno potrebbe comunque consentire una fase istruttoria unica dei provvedimenti assegnati alle due diverse sedi.

Conviene la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

- (1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**  
**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**  
**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**  
**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**  
**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**  
**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) (PD) sottopone al relatore l'opportunità di introdurre nella proposta di parere una osservazione che preveda un ruolo delle fondazioni di origine bancaria e degli istituti di credito, che potrebbero destinare una quota dei loro bilanci o destinare specifici prodotti a tal fine, con riferimento alle città caratterizzate da bassa qualità abitativa e poca attrattività degli investimenti.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) ricorda la positiva esperienza, pur lamentando difficoltà nella progettualità, della Sefea Impact Sgr Spa, società di gestione del risparmio ad impatto sociale, che ha già varato alcuni investimenti nei settori del *social housing*, del turismo responsabile, della promozione culturale e della mobilità sostenibile.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), tenuto conto che le risorse europee legate al *Recovery Fund* saranno legate anche alla capacità di spesa dei Paesi membri, esprime perplessità quanto alla prima osservazione contenuta nella proposta del relatore, in quanto la previsione di un parere del demanio pubblico e del demanio militare - di cui peraltro non si specifica la natura, se solo consultivo o vincolante - potrebbe provocare un rallentamento delle procedure. Chiede quindi se sia possibile indicare dei tempi certi per l'espressione di tale parere.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) si dichiara disponibile a individuare una formulazione che tenga conto del suggerimento del senatore De Bertoldi.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), sempre quanto alla prima osservazione, propone di valutare anche un riferimento al cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Si dichiara poi scettico sulla previsione della seconda osservazione, mentre d'accordo con la terza, anche se ritiene che le fondazioni di origine bancaria dovrebbero essere coinvolte solo a livello di studio preliminare.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) manifesta interesse per la proposta del Presidente, in particolare per il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, ricordando tuttavia la natura privatistica di tali enti, suggerendo di individuare una formulazione che tenga conto di tale aspetto, sancito anche dalla Corte costituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), dopo aver ribadito l'opportunità che il Presidente, con riferimento alla sua proposta di osservazione, assuma una specifica iniziativa direttamente presso la 14ª Commissione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, messa ai voti, è approvata.

**(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) in premessa contesta l'ipotesi emersa nella giornata odierna secondo la quale al Parlamento non verrà lasciata la possibilità di apportare modifiche al decreto in esame. Ritiene infatti che tale scelta da parte del Governo rappresenti una violazione delle prerogative dei parlamentari e una grave limitazione del ruolo delle due Camere. In ragione di ciò anticipa che, come forma di protesta e di solidarietà con i colleghi della Commissione bilancio, esprimerà un voto di astensione.

Nel merito rileva l'importanza della terza osservazione e anticipa la presentazione di una interrogazione con risposta in Commissione in relazione a quanto avvenuto all'emendamento a prima firma del senatore Turco al Decreto Sostegni relativo all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano Transizione 4.0. Giudica le perplessità della Ragioneria generale dello Stato la conseguenza di una imposizione europea che non troverebbe tuttavia fondamento nella realtà, in quanto i crediti fiscali non pagabili rimangono comunque tali anche in caso di loro cessione cedibili. Inoltre la loro copertura, diversamente da quanto previsto da Eurostat, non deve essere prevista per intero già al primo anno. Infine, quanto al Governo, giudica sbagliate le stime degli oneri da coprire, visto che si dovrebbe tener conto dell'incremento della base imponibile e quindi dell'aumento delle entrate fiscali, ritenendo più opportuno l'individuazione di clausole di salvaguardia. In conclusione, pur apprezzando la proposta di parere della relatrice, ribadisce il proprio voto di astensione.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda la natura del decreto-legge in esame, che prevede uno stanziamento pluriennale per investimenti, soprattutto in infrastrutture, esclusi dal PNRR e che il Governo ha cercato di recuperare. Riconosce la limitata funzione del Parlamento in caso di inemendabilità del provvedimento, tuttavia giudica compito precipuo del Governo, verso il quale invita ad avere fiducia, l'individuazione di tali opere.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) stigmatizza l'annunciata decisione del Governo di rendere immodificabile il provvedimento in titolo. Propone quindi alla relatrice di trasformare tutte le

osservazioni in condizioni al fine di dare più forza al parere espresso dalla Commissione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'origine del fondo complementare al PNRR e specifica che lo stanziamento complessivo di circa 30 miliardi, finanziato in *deficit*, vedrà l'Italia rivolgersi ai mercati, in controtendenza rispetto a quanto deciso, con le perplessità della propria parte politica, per le risorse del *Recovery Fund*, quando, richiedendo il prestito per l'intera cifra, è stata data l'impressione che l'Italia temesse di non poter aver accesso al mercato.

Quanto alla credibilità dei crediti fiscali, ritiene esistano apparati dello Stato che decidono contro la volontà del legislatore e ostacolano la loro circolazione per l'impatto che avrebbero sul monopolio della moneta, che tuttavia è già infranto dagli *over the top* informatici e dalle criptovalute, e che al tempo stesso, in maniera contraddittoria, spingono per la moneta elettronica e la riduzione del contante, contro la quale si è già espressa la Banca centrale europea. Invita quindi a riflettere sull'equilibrio tra i poteri, perché chi è indipendente dal Governo non è certamente *legibus solutus*, mentre l'indirizzo legislativo è del Parlamento, che viene eletto dal popolo. Alla luce anche dell'indagine conoscitiva in corso presso le Commissioni congiunte 6° e VI ritiene che l'apparato statale sia vessatorio nei confronti del contribuente e che proprio la leva dei crediti d'imposta possa permettere di restituire liquidità alle imprese. Invita quindi a una riflessione sul tema e dichiara il voto favorevole della Lega.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha portato anche all'accoglimento di alcune delle proposte emerse nel corso del dibattito, si associa all'intervento del senatore Steger e dichiara il voto favorevole del Partito Democratico.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto*) sottolinea con sarcasmo i risultati negativi del Governo e si associa alle considerazioni del senatore Bagnai sulle contraddizioni che emergono dalle scelte di chi limita la circolazione dei crediti fiscali - quando l'Italia del secondo dopoguerra si è ripresa grazie anche alle cambiali -, ma allo stesso tempo promuove la riduzione dell'uso del contante e non assume iniziative contro le criptovalute o le banconote da 500 euro.

Infine contesta, ritenendole quantomeno imprecise, le notizie relative alla richiesta di azione di responsabilità contro l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, promossa da Bluebell Partners, dopo la sentenza di primo grado nella vicenda Monte dei paschi di Siena e annuncia iniziative in proposito.

Dichiara infine il proprio voto di astensione.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e, consapevole dell'importanza dell'obiettivo da raggiungere, invita a considerare tutti gli elementi in campo, soprattutto quelli positivi, tenendo sempre a mente le grandi potenzialità dello strumento che si intende sostenere. Preannuncia quindi un voto favorevole.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) segnala che, alla luce delle ultime dichiarazioni dell'Agenzia delle entrate in merito ai crediti fiscali per il programma Transizione 4.0, il parere della Ragioneria generale cui ha fatto riferimento il senatore De Bertoldi risulta incomprensibile. Ribadisce quindi la rilevanza dello strumento per il rilancio delle imprese, soprattutto di quelle che producono beni strumentali, e dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

La relatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), in risposta al senatore Crucioli, informa che non intende modificare la proposta di parere trasformando le osservazioni in condizioni, dichiarandosi fiduciosa che il Parlamento potrà svolgere appieno il proprio ruolo esaminando i prossimi provvedimenti, già a partire dal Decreto Semplificazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto

numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PITTELLA](#) (PD) introduce il Documento in titolo, sottolineando che il tema della gestione dei giochi pubblici e il contrasto del gioco illegale meritano certamente attenzione da parte del Senato. Giudica quindi apprezzabile l'iniziativa posta in essere dai senatori del Gruppo di Italia Viva in quanto la scelta dello strumento dell'inchiesta dota di poteri più ampi l'organo parlamentare che acquisisce gli elementi conoscitivi e si pone in continuità con altri approfondimenti posti in essere con lo strumento dell'indagine conoscitiva, che è condotta invece dalle Commissioni permanenti.

Ricorda quindi che la Commissione finanze del Senato ha condotto agli inizi degli anni Duemila un'ampia ricognizione del settore in un momento di particolare innovazione e trasformazione, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di gioco, e di crescita del comparto, che oggi è regolato e vigilato per gli aspetti gestori dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per quanto concerne gli aspetti del gioco illegale e le connessioni con la criminalità organizzata, l'argomento è oggetto di analisi anche della Commissione di antimafia; così come gli aspetti legati alla diffusione dei fenomeni di dipendenza, rientrano nella sfera di competenza della Commissione igiene e sanità. Mancava certamente un organismo che affrontasse gli innumerevoli aspetti del comparto, anche alla luce delle trasformazioni tecnologiche e degli effetti della crisi pandemica ed economica, con un punto di vista globale e complessivo.

Infine, si sofferma sull'articolo 3, che considera esaustivo delle tematiche in campo e certamente consentirà alla Commissione di svolgere appieno i suoi compiti e raggiungere l'obiettivo di offrire alle forze politiche, agli operatori e ai cittadini un punto di vista globale e incisivo per affrontare le numerose, e a volte antinomiche, criticità.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LANNUTTI](#) (Misto), che ricorda essere anche componente della Commissione antimafia, giudica favorevolmente l'iniziativa in titolo, anche se lamenta il mancato avvio dell'esame del disegno di legge in materia a sua prima firma, che reca "Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", assegnato alle Commissioni riunite 6ª e 12ª in sede redigente addirittura il 20 novembre 2018.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6a Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che:  
già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i

Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;  
con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;  
a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo;

tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*;

considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare.
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- esamini l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario.

#### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, esprime relazione favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, osservato che

il decreto-legge mira a rendere disponibili risorse finanziarie per circa 30 miliardi per sostenere investimenti inseriti nel Piano di ripresa e resilienza;

i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 prevedono la proroga dei termini entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ristrutturazione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire della detrazione del 110 per cento delle spese ammissibili;

l'articolo 3 incrementa le risorse finanziarie per gli investimenti in beni strumentali che beneficiano dell'agevolazione Transizione 4.0;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. La misura del *superbonus* rappresenta uno strumento di stimolo al settore dell'edilizia con enormi

potenzialità rispetto ai programmi di ristrutturazione degli edifici, rimessi all'iniziativa dei condomini, dei soggetti IRPEF e altri enti: tale considerazione si scontra tuttavia con i ritardi fin qui accumulati per redigere le norme attuative (decreti tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico) e per compilare la ponderosa disciplina di prassi (affidata essenzialmente all'Agenzia delle entrate nelle diverse forme di circolari, risposte a interpelli, documenti di sintesi delle risposte alle domande più frequenti); ritardi dovuti anche alle numerose modifiche delle disposizioni di rango primario intervenute dopo la conversione del Decreto Rilancio. La proroga disposta alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 1 va incontro alle aspettative dei soggetti interessati, degli operatori economici e delle organizzazioni di categoria, ma appare ancora cauta. La Commissione ritiene, infatti, che solo una proroga fino al dicembre 2023, stabilita fin d'ora, potrà intercettare i programmi di investimento che, in particolare per i condomini, abbisognano ancora di certezze applicative e di temi adeguati per essere definiti.

2. La norma finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 1, nel vincolare i risparmi stimati in chiave prospettica al finanziamento della proroga, pur dettata comprensibilmente dalle esigenze di copertura dei maggiori oneri, rischia di rinviare nel tempo la decisione in merito alla proroga del termine con allungamento dei tempi non compatibile con la programmazione degli investimenti.

3. Nel definire da subito la proroga, la Commissione sollecita una semplificazione normativa di rango legislativo che assuma le determinazioni dell'Agenzia delle entrate adottate in via di prassi, soprattutto per quanto riguarda gli elementi essenziali dei requisiti soggettivi e oggettivi definendo con maggiore precisione gli aspetti normativi, dando a tale opera di semplificazione e chiarimento un orientamento di minore rigidità, assicurando la più ampia adesione allo strumento agevolativo.

4. Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione sollecita una chiara e definitiva indicazione in merito alla credibilità dei crediti di imposta maturati a fronte degli investimenti effettuati ai sensi del programma Transizione 4.0, nella convinzione che la piena credibilità e circolazione dei crediti di imposta maturati sia un moltiplicatore importante della liquidità delle imprese.

## 1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 243 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021**  
**243ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **TURCO** (M5S) presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az), in considerazione del fatto che la Commissione di merito, a seguito di interlocuzioni con il Governo, intende svolgere ulteriori approfondimenti sui testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Montani.

Interviene incidentalmente il **PRESIDENTE** (PD) per evidenziare la rilevanza dei provvedimenti in titolo, di iniziativa parlamentare, e segnalare alcune delle problematiche emerse nel corso dell'esame, che riguardano, tra l'altro, la copertura finanziaria, nonché le diverse aspettative degli amministratori

locali, delle associazioni ambientaliste e dell'ANCI. Ritiene tuttavia che il lavoro presso la 13a Commissione porterà al giusto punto di equilibrio tra gli interessi dei vari soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede di posticipare la seduta pomeridiana della Commissione dalle ore 14 alle ore 14,30 a causa di un concomitante impegno con il proprio Gruppo parlamentare.

La Commissione conviene.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) ritiene opportuno che sui disegni di legge nn. 2012 e 1769, assegnati in sede referente, e nn. 1945, 1531, 1619 e 2014, assegnati in sede redigente, tutti in materia di crediti fiscali, si svolga un breve ciclo di audizioni informali in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche per comprendere l'orientamento di Eurostat e le nuove possibili regole di contabilità pubblica.

Si associa il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), il quale annuncia di aver presentato l'Atto Senato n. 2250, recante "Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione", ancora in attesa di assegnazione alla Commissione, che chiede venga poi esaminato congiuntamente agli altri.

Il [PRESIDENTE](#) lo rassicura in tal senso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il Governo ha in corso le interlocuzioni necessarie per la questione in oggetto, potendo contribuire alla fase istruttoria prevista dal senatore Fenu, sulla quale la Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita dunque i Gruppi a trasmettere le proposte dei soggetti da audire.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, nella quale si procederà all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione per l'elezione di un Segretario, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

#### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo,

premessi che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo; tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*; considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla valorizzazione e ristrutturazione (anche con cambio di destinazione d'uso) del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare, da rendere in termini tassativi e in assenza dei quali vale il criterio del silenzio assenso;
- valuti la possibilità di prevedere il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, nel rispetto della loro natura privatistica, in merito agli studi di fattibilità e nella fase progettuale degli interventi di rigenerazione urbana, con particolare riferimento ai programmi di social housing e di recupero dell'edilizia privata nelle zone periferiche;
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- esamini l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario.

